

## AMBITO SOCIO-SANITARIO C6



Comune capofila CASALUCE

Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola

# AVVISO GARA

## EROGAZIONE DEI SERVIZI IN ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI

CIG 592068824D

### DIFFERIMENTO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti di seguito segnate

Con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento del servizio: "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO C06 - PIANO DI AZIONE COESIONE(PAC)-PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI. CIG: 592068824D CUP:J91B14000220001", in merito all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto nella parte ".....In caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi e/o di consorzi che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara si avvalgano dei servizi svolti dai propri aderenti al raggruppamento e/o consorziati, le dichiarazioni di cui ai punti 1 - 1.1 (ad esclusione delle dichiarazioni di cui alle lettere l) ed m))- 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2 - 2.1 - 2.2 e 2.3 dovranno essere presentate da ciascun consorziato o aderente al Raggruppamento, pena l'esclusione.

Nel caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi e/o consorzi, le dichiarazioni di cui ai punti 1 -

1.1 (ad esclusione delle dichiarazioni di cui alle lettere l) ed m)) - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 -1.7 -

1.8 - 1.9 - 2 - 2.1 - 2.2 e 2.3 dovranno essere altresì presentate da ciascun consorziato o aderente

indicato quale esecutore del servizio, pena l'esclusione"

si chiede se tale onere riguarda solo i *raggruppamenti* ed i *consorzi ordinari*, disciplinati dall'art. 37 del D. lgs 163/06, e non i *consorzi stabili*, disciplinati, invece, dall'art. 36 del D. lgs 163/06,

Come palesemente si può evincere lo scrivente consorzio di cooperative sociali, costituito sotto forma giuridica di *consorzio stabile*, nel pieno rispetto delle normative vigenti avendo partecipato a diverse gare similari ha sempre prodotto esclusivamente la documentazione necessaria, come le dichiarazioni sopra richieste, per conto del consorzio e della/e cooperativa/e associata/e indicata/e quale esecutrice/i materiale/i del servizio oggetto di gara;

per cui, si ribadisce, se le dichiarazioni di cui al primo capoverso siano intese da produrre per le tipologie di partecipanti quali i **R.T.I.** e **Consorzi Ordinari** e non come previsto dalla normativa per i **Consorzi Stabili**.

In attesa di celere riscontro, Distinti Saluti alla Signoria Vostra.

**Oggetto: CHIARIMENTI procedura di gara per l'affidamento del servizio: "Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale per Anziani no Autosufficienti non in A.D.I. residenti nei Comuni dell'Ambito C06 - PIANO DI AZIONE COESIONE(PAC)-Programma per i Servizi di Cura per gli Anziani CIG: 592068824D CUP:J91B14000220001".**

**Vista** la pag. 2 del Bando di Gara che recita: ".....La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione di gara per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente disciplinare, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta. Inoltre Codesto Ente ha menzionato la sentenza del C.d.S, sez. V - n. 412/99 che stabilisce <<...è fatto salvo il potere-dovere della Regione in merito alla eventuale integrazione di sottopunteggi o sottofattori, prima dell'apertura delle offerte, e dunque prima dell'inizio della seconda fase della gara della valutazione delle offerte in seduta segreta, così come il potere - dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del disciplinare di gara con gli annessi allegati"

**Considerato che:**

- La CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE con **Sentenza 24 gennaio 2008 - SEZ: I**, ha affermato: "*è in contrasto con il diritto comunitario la circostanza che la commissione aggiudicatrice abbia menzionato nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione individuando in un momento successivo, dopo la presentazione delle offerte e dopo l'apertura delle domande, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 36, n. 2, della direttiva 92/50, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza*".
- La disciplina dell'**articolo 53 della direttiva 18/2004/CE** il quale prevede che *ogni criterio o sub criterio debba essere previsto e specificato negli atti di gara della stazione appaltante e resi noti agli operatori economici prima della formulazione delle offerte il cui contenuto, pertanto, potrà tenere conto dei criteri di scelta che saranno applicati nella valutazione delle stesse, privando la commissione giudicatrice di ogni potere in ordine alla specificazione dei criteri di aggiudicazione.*

- L'articolo 83 del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici, *individua tra i compiti della stazione appaltante in sede di bando e capitolato speciale, la predisposizione dei criteri di aggiudicazione e di eventuali sottocriteri, sub- pesi e sub- punteggi, confermando che non vi è alcun margine in proposito per la Commissione giudicatrice.*

Orbene lo scrivente Consorzio di Cooperative Sociali chiede alla S.V., vista la succitata narrativa, l'opportunità di definire i "i sottocriteri di valutazione" ante scadenza della presentazione dell'offerta al fine di una serena e corretta formulazione dell'offerta tecnica/proposta progettuale da parte di tutti i partecipanti alla procedura di gara de quo

### **RISPOSTA**

**Relativamente alla prima richiesta** si chiarisce che tale onere riguarda solo i *raggruppamenti* ed i *consorzi ordinari* disciplinati dall'art. 37 del D. lgs 163/06 e non i *consorzi stabili*, disciplinati, invece, dall'art. 36 del D. lgs 163/06.

**In riferimento alla seconda richiesta** si ritiene di condividere con la ditta richiedente che i CRITERI qualitativi non siano ben specifici per l'attribuzione dei punti.

Pertanto, si rende necessario modificare il bando in scadenza il 10/2/2015, nella parte in cui si indica la "Griglia di Valutazione" e specificare i sub-criteri di assegnazione dei punti.

Naturalmente ciò richiede un **rinvio dei termini** di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al **10/02/2015 fino al 19/02/2015 ore 13,00**, al fine di permettere a questa Stazione appaltante di pubblicare la determinazione dirigenziale con la quale, ad integrazione della determina n. 130 del 31/12/2014, si stabiliscano i sub-criteri nella "Griglia di Valutazione". Naturalmente, sarà data la possibilità alle ditte che già hanno presentato le offerte di rielaborare la stessa.

Casaluce, Li 09/02/2015

